



Comunicato Ufficiale
N. 238

Del
19 maggio 2025

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

SERIE A Enilive

Gare del 17-18 maggio 2025 - Diciottesima giornata ritorno

Cagliari-Venezia 3-0
Fiorentina-Bologna 3-2
Genoa-Atalanta 2-3
Hellas Verona-Como 1-1
Internazionale-Lazio 2-2
Juventus-Udinese 2-0
Lecce-Torino 1-0
Monza-Empoli 1-3
Parma-Napoli 0-0
Roma-Milan 3-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 19 maggio 2025, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

238/675



FRECCIAROSSA



FANINI



iliad



BANCOMAT

socios.com

sorare

ONEFOOTBALL



"" N. 106

SERIE A Enilive

Gare del 17-18 maggio 2025 - Diciottesima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciottesima giornata ritorno i sostenitori delle Società **Cagliari, Fiorentina, Genoa, Hellas Verona, Internazionale, Lecce, Monza, Napoli, Parma, e Roma** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. **LECCE** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi petardi e fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. **GENOA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un fumogeno e una bottiglietta di plastica sul terreno di giuoco e un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. **HELLAS VERONA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un petardo e un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. **PARMA** per avere suoi sostenitori, al 31° del primo tempo, lanciato un accendino nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori, al 38° del primo tempo, lanciato una bottiglietta in plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

MIRANDA GONZALEZ Juan (Bologna): per avere, al 44° del secondo tempo, colpito con una manata al collo un calciatore della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 15.000,00

GIMENEZ Santiago Tomas (Milan): per avere, al 21° del primo tempo, divincolandosi, colpito con il gomito il petto un calciatore della squadra avversaria.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GOLDANIGA Edoardo (Como): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

IDZES Jay Noah (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

KRISTENSEN Thomas Thiesson (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

LOVRIC Sandi (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MORENTE OLIVA Jose Antonio (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

SETTIMA SANZIONE

GUENDOUZI OLIE Matteo Elias Kenzo (Lazio)

SESTA SANZIONE

JIMENEZ SANCHEZ Alejandro (Milan)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

CALHANOGLU Hakan (Internazionale)

TERZA SANZIONE

ESTEVEZ ALVAREZ Nahuel (Parma)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

CRISTANTE Bryan (Roma)

DELPRATO Enrico (Parma)

MANCINI Gianluca (Roma)

SETTIMA SANZIONE

DAWIDOWICZ Pawel Marek (Hellas Verona)

GILA FUENTES Mario (Lazio)

RANIERI Luca (Fiorentina)

SESTA SANZIONE

DEIOLA Alessandro (Cagliari)
DI LORENZO Giovanni (Napoli)
GOSENS Robin Everardus (Fiorentina)
KAMARA Hassane (Udinese)
LAZARO Valentino (Torino)
PERRONE RODRIGUEZ Maximo (Como)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

CAQUERET Maxence (Como)
CELIK Mehmet Zeki (Roma)
ROMAGNOLI Alessio (Lazio)

TERZA SANZIONE

MAZZOCCHI Pasquale (Napoli)
TOMORI Oluwafikayomi O (Milan)

SECONDA SANZIONE

ISMAJLI Ardian (Empoli)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

SETTIMA SANZIONE

MANDRAGORA Rolando (Fiorentina)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

NDOYE Dan (Bologna)

TERZA SANZIONE

PARISI Fabiano (Fiorentina)

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA, AMMENDA DI € 5.000,00 ED AMMONIZIONE

CONTE Antonio (Napoli): ammonizione (Sesta sanzione); per avere inoltre, al 45° del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dell'allenatore e dei componenti della panchina della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

BARONI Marco (Lazio): per avere, al 43° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale, provocando un diverbio con l'allenatore della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

INZAGHI Simone (Internazionale): per avere, al 43° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale, provocando un diverbio con l'allenatore della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

MARCENEIRO DA CONCEICAO Sergio Paulo (Milan): per avere, al 47° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, reiterando tale atteggiamento all'atto del provvedimento di espulsione.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CHIVU Cristian Eugen (Parma): per avere, al 45° del secondo tempo, reagendo all'atteggiamento dell'allenatore della squadra avversaria, fronteggiato il medesimo gridando senza nessun contatto fisico.

MARCON Sergio (Udinese): per avere, al termine del primo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato con veemenza l'operato arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

AMMONITI

SETTIMA SANZIONE

ZANETTI Paolo (Hellas Verona)

d) DIRIGENTI

AMMONITI

PRIMA SANZIONE

ORIALI Gabriele (Napoli)

e) OPERATORI SANITARI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ZARCONI Eugenio (Venezia): per avere, al 34° del primo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gerardo Mastrandrea*

""

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 19 MAGGIO 2025

IL PRESIDENTE
Ezio Simonelli